



23 MAR. 2009

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: lavori di completamento e ristrutturazione Comunità Terapeutica Residenziale per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali realizzati nel Comune di Villamassargia - Loc. Tallaroga. Approvazione schema atto di transazione predisposto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/06.

Premesso che, a seguito dell'esperimento di un pubblico incanto, con la Deliberazione n° 2747 del 05.12.2003 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. - CODIGEST S.p.A. di Milano e che in data 20.02.2004 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto;

Dato Atto che, in corso d'opera, oltre all'esecuzione delle opere previste nel progetto principale, si è dato seguito alle aggiunte e variazioni previste nella perizia di variante n° 1, stipulando, in data 19.04.2005, il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Richiamata la documentazione contabile dei lavori e la relazione di visita e certificato di regolare esecuzione del 30.01.2008 a seguito del quale il Direttore dei Lavori, nonché collaudatore, ha compiuto il percorso di competenza relazionando, tra l'altro, sulle riserve formulate dall'appaltatore;

Considerato che l'appaltatore, in concomitanza delle sottoscrizioni del 30.03.2007, ha sottoscritto il Registro di Contabilità con riserve quantificate pari a € 170.352,46, ovvero il 52,18% dell'importo contrattuale;

Dato Atto che in merito alle suddette riserve si è pronunciato il Direttore dei Lavori e che anche il Responsabile del Procedimento, dopo aver acquisito le previste relazioni riservate, si è espresso in merito;

Considerato che l'appaltatore, con nota del 05.02.2009, acquisita al protocollo ASL il 11.02.2009, n° 2836, ha inoltrato una proposta di transazione quantificando una richiesta di indennizzo per complessivi € 170.352,46;

Richiamati gli articoli 239 e 240, del D.lgs. n° 163 del 12.04.2006, gli articoli 164 e 165 nonché gli articoli 196, 197, 198 e 199 del D.P.R. n° 554 del 21/12/1999 e nel rispetto del Codice Civile, esaminati gli atti relativi all'appalto di cui trattasi, valutate le considerazioni del direttore dei lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, procedendo all'esame della proposta di transazione formulata dall'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. - CODIGEST S.p.A. di Milano il 05.02.2009, si ritiene opportuno proporre la definizione del contenzioso seguendo la logica meglio esplicitata nello schema di atto di transazione che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che con lo schema di cui sopra, le parti, in via transattiva, giungono a definire che ai fini della liquidazione finale dell'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. - CODIGEST S.p.A., a titolo di liquidazione crediti per lavori eseguiti e non contabilizzati con gli atti di contabilità del lavoro pubblico di cui al contratto d'appalto del 20.02.2004 Rep. n° 46, l'ASL Carbonia riconosce la somma onnicomprensiva di € 58.957,34 (cinquantottomilanovecentocinquantasette/34), oltre I.V.A. di legge;

Considerato che il riconoscimento del suddetto importo di € 58.957,34, sommato all'importo di € 254.500,00 liquidato con i tre certificati di pagamento emessi a stato avanzamento lavori, è inferiore ad € 326.470,99 ovvero alla somma complessivamente autorizzata per l'esecuzione dei lavori contrattuali;

Dato Atto che le opere realizzate sono funzionali, fruibili ed in uso all'ASL Carbonia che è giunta a definire, tra l'altro, l'accREDITAMENTO sanitario della realizzazione;

PROPONE:

- per le motivazioni indicate nel preambolo, di approvare lo schema dell'atto di

transazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di disporre la convocazione dell'appaltatore all'audizione prevista al comma 3 dell'art. 239 del D.Lgs 163/06, per sottoporgli la risoluzione contenuta nel suddetto schema dell'atto di transazione che, se condiviso, potrà essere sottoscritto per la definizione del contenzioso.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO IL PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DEL DIRETTORE SANITARIO,

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMessa


- di approvare lo schema dell'atto di transazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di disporre la convocazione dell'appaltatore all'audizione prevista al comma 3 dell'art. 239 del D.Lgs 163/06, per sottoporgli la risoluzione contenuta nel suddetto schema dell'atto di transazione che, se condiviso, potrà essere sottoscritto per la definizione del contenzioso.

DIR.AMM/

DIR.SAN/

DIP. AMM./

Serv. Tec./



Il Direttore Generale
Dr. Pietro Pasquale Chiesa



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI,

ATTESTA CHE LA DELIBERAZIONE
N. 279 DEL 23 MAR. 2009

È STATA PUBBLICATA

NELL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA USL N. 7

A PARTIRE DAL 23 MAR. 2009 AL 6 APR. 2009

RESTERÀ IN PUBBLICAZIONE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

ED È STATA POSTA A DISPOSIZIONE PER LA CONSULTAZIONE

Il Responsabile del Servizio
AFFARI GENERALI



Destinatari:

Staff di Direzione

Servizio Bilancio

Dipartimento Amministrativo

Servizio Tecnico


ATTO DI TRANSAZIONE

OGGETTO: Lavori di completamento e ristrutturazione Comunità Terapeutica Residenziale per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali realizzati nel Comune di Villamassargia - Loc. Tallaroga.

Il giorno _____, nella sede dell'ASL Carbonia, alla presenza di _____ in rappresentanza dell'Impresa Appaltatrice e di _____ per l'Ente Appaltante,

Premesso che:


- con deliberazione n° 43/3 del 20.12.2002 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha approvato l'utilizzazione del finanziamento di € 622.979,74 (£ 1.206.256.982), di cui all'impegno assunto con D.A.I.S. n° 4372/5021 del 31.12.1996 e con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 233 del 26.02.2003, per il completamento dei lavori della Comunità Terapeutica Residenziale, per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali da realizzarsi nel comune di Villamassargia – Loc. Tallaroga;
- con Deliberazione n° 2299 del 30.09.2002 è stato affidato all'Ing. Franco Piga di Cagliari, l'incarico professionale finalizzato all'espletamento dei servizi di ingegneria inerenti il progetto preliminare, definitivo, esecutivo, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione n° 2258 16.10.2003 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 622.979,74, di cui € 317.850,80 per lavori a base d'asta ed € 12.339,65 per oneri per la sicurezza;
- a seguito dell'esperimento di un pubblico incanto, con Deliberazione n° 2747 del 05.12.2003 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. - CODIGEST S.p.A. di Milano, che ha offerto un ribasso del 14,737 sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 283.348,78, di cui € 12.339,65 per gli oneri per la sicurezza;
- in data 20.02.2004 è stato stipulato il contratto d'appalto, registrato ad Iglesias il 01.03.2004 al n° 388 mod. 3;
- in data 26.05.2004 il Direttore dei Lavori, Ing. Franco Piga, ha proceduto alla consegna dei lavori che, ai sensi delle pattuizioni contrattuali che prevedevano un termine di esecuzione in 160 giorni, si sarebbero dovuto concludere entro il 02.01.2004;



- in corso d'opera, oltre all'esecuzione delle opere previste nel progetto principale, la stazione appaltante ha affidato all'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. - CODIGEST S.p.A. le aggiunte e variazioni al contratto stipulato, previste nella perizia di variante n° 1, approvate con il Provvedimento del Responsabile del Procedimento n° 76 del 09.02.2005;
- in data 19.04.2005 è stato stipulato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, registrato a Iglesias il 04.05.2005 al n° 863 mod. 3;
- il quadro economico dell'investimento conseguente all'approvazione della perizia risulta riepilogabile come segue:

Per lavori	€ 312.253,47
Per oneri della sicurezza	€ 14.217,52
Totale lavori	€ 326.470,99
Per somme a disposizione	€ 296.508,75 di cui
1) Imprevisti	€ 767,54
2) spese tecniche	€ 76.087,80
3) IVA	€ 32.647,10
4) Accordi bonari	€ 18.689,39
5) Spese per pubblicità	€ 1.000,00
6) Art. 18 L.109/94	€ 4.952,86
7)Acquisto attrezzature	€ 162.364,06
TOTALE GENERALE	€ 622.979,74

- i lavori hanno presentato il seguente avanzamento contabile:
 - 1° SAL, approvato con deliberazione n° 904 del 13.05.2005 che ha liquidato il relativo credito ammontante a € 99.700,00 oltre iva;
 - 2° SAL, approvato con deliberazione n° 2208 del 31.10.2005 che ha liquidato il relativo credito ammontante a € 79.100,00 oltre iva;
 - 3° SAL, approvato con determinazione n° 56 del 11.08.2006 che ha liquidato il relativo credito ammontante a € 75.700,00 oltre iva;
- durante il corso dei lavori si procedette alla sospensione per 123 giorni e furono concesse proroghe per altri 90 giorni per effetto delle quali, il termine di ultimazione contrattuale risultava fissato con la data 03.06.05 e come peraltro riportato a pag. 5 della Relazione del D.L. sul conto finale;
- l'andamento dei lavori messo in pratica dall'appaltatore è stato tale da non consentire il completamento delle opere entro il suddetto termine;



- in data 23.01.2007, il direttore dei lavori ha comunicato all'Appaltatore di aver redatto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale si evince che, alla data del 08.01.2007, i lavori potevano dichiararsi ultimati seppur incompleti nelle parti meglio rappresentate nell'allegato allo stesso certificato nel quale si riporta l'elenco dei lavori mancanti o incompleti;
- in data 29.01.2007 l'appaltatore ha firmato con riserva il suddetto certificato di ultimazione lavori;
- in data 16.02.2007 l'ASL Carbonia ha acquisito al protocollo n° 3586, la comunicazione dell'appaltatore nella quale vengono esplicitate le riserve riconducibili alla sottoscrizione, con riserva, del certificato di ultimazione dei lavori;
- con nota prot. U.T. n° 99 del 08.03.2007 la Stazione Appaltante ha comunicato all'Appaltatore il deposito del conto finale dei lavori e l'invito a prendere cognizione e a sottoscriverlo entro il 30.03.2007;
- l'impresa, in data 30.03.2007, ha sottoscritto, con riserva, i documenti contabili dello stato finale esplicando, contestualmente, le ragioni delle riserve formulate;
- la relazione del D.L. sul conto finale pone in evidenza che a fronte della contabilizzazione di € 254.500,00 operata con i tre SAL, l'ammontare del totale generale a stato finale è di € 234.035,15 con conseguente credito della Stazione Appaltante di € 20.464,45;
- il suddetto credito emergente è riconducibile all'applicazione di una penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 32.647,10;

Considerato che:

1. l'ASL Carbonia, in applicazione dell'art. 28 della L. 109/94, ha disposto la collaudazione dei lavori per mezzo del Certificato di Regolare Esecuzione;
2. le visite di collaudo convocate per il giorno 29.12.2006 e 26.04.2007, alle quali ha presenziato l'appaltatore, non hanno permesso lo svolgimento delle attività di rito;
3. in funzione della nota n° 13 del 27.04.2007 del R.U.P., con la visita del 10.05.2007 il Direttore dei Lavori, l'Impresa ed il Responsabile del Procedimento:
 - hanno constatato il permanere dei difetti e delle mancanze nell'esecuzione dichiarati nel certificato di ultimazione dei lavori,
 - l'appaltatore si è impegnato ad adempiere nei successivi dieci giorni,
 - l'ASL Carbonia ha chiesto la consegna provvisoria dei locali senza ricevere opposizione e/o eccezioni dell'appaltatore;
4. nel periodo successivo al 10.05.2007, l'impresa oltre ad aver portato a compimento lavorazioni di natura edile e di natura impiantistica elettrica, idrica e di condizionamento, ha portato a compimento delle opere per la potabilizzazione dell'acqua proveniente dalla condotta del Consorzio di Bonifica del

Cixerri e per la depurazione delle acque reflue, provvedendo, altresì, all'avviamento a regime degli stessi impianti nonché giungendo a produrre le certificazioni di conformità e gli schemi degli impianti installati;

5. in conseguenza delle opere eseguite successivamente alla data del 10.05.2007 è stato possibile:

- acquisire dal Comune di Villamassargia il certificato di agibilità,
- ottenere dalla Provincia di Carbonia-Iglesias l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue trattate nell'impianto di depurazione realizzato dall'appaltatore,
- acquisire dal Servizio Igiene degli Alimenti dell'ASL Carbonia, l'autorizzazione all'uso delle acque prelevate dalla condotta del Consorzio di Bonifica del Cixerri per gli usi civili previsti nella struttura;
- definire la procedura e accreditare la realizzazione sulla base del provvedimento riconosciuto dall'Assessorato all'igiene e Sanità della Regione Sardegna;

6. che l'appaltatore, con la sottoscrizione dei documenti dello stato finale del 30.03.2007, ha esplicitato delle riserve e ha quantificato le richieste economiche di indennizzo che possono riassumersi come segue:

Riserva n°1: mancata contabilizzazione di € 9.090,84 riconducibile a danni di forza maggiore (copertura divelta dal vento per complessivi mq. 132 e conseguente rifacimento della stessa con pannelli isolanti e impermeabilizzazione) attesa dal marzo 2004;

Riserva n° 2: mancata contabilizzazione di € 28.003,66 riconducibile alla fornitura e posa in opera di un impianto di potabilizzazione alimentato dalla rete idrica del Consorzio di Bonifica alternativo all'impianto a pozzo previsto in contratto;

Riserva n° 3: mancata contabilizzazione di € 39.981,00 riconducibile al maggior onere per la fornitura dell'impianto di depurazione;


Riserva n° 4: mancata contabilizzazione di € 1.560,00 riconducibile alle lavorazioni, non previste in contratto, di chiusura dei collettori degli impianti idrici e di riscaldamento;

Riserva n° 5: mancata contabilizzazione di € 406,78 per maggiori quantità delle pavimentazioni esterne (art. D.1300.1110.02);

Riserva n° 6: mancata contabilizzazione di € 1.427,30 riconducibile alle lavorazioni, non previste in contratto, di controsoffittatura;

Riserva n° 7: mancata contabilizzazione di € 2.157,27 per maggiori quantità di pareti in cartongesso (art. D.1110.2000.01);

Riserva n° 8: mancata contabilizzazione di € 2.720,98 per maggiori quantità di tinteggiature (art. D.1240.1040.02);



Riserva n° 9: risarcimento danni per protrazione dei termini di esecuzione per un totale di € 85.004,63;

Riserva n° 10: richieste riconducibili alla voce perizie suppletive e di variante della Relazione del Direttore lavori sul Conto Finale e ragionamenti relativi all'andamento del cantiere non quantificate in termini economici;

Riserva n° 11: richieste riconducibili alla voce andamento dei lavori della Relazione del Direttore lavori sul Conto Finale e considerazioni su carenze progettuali non quantificate in termini economici;

Riserva n° 12: contestazioni sulle trattenute per detrazioni presenti nel conto finale non univocamente quantificato.

7. con verbale di visita, relazione e certificato di regolare esecuzione del 30.01.2008 il Direttore dei Lavori ha compiuto il percorso di competenza relazionando, tra l'altro, sulle riserve formulate dall'appaltatore;

8. il Responsabile del procedimento, nella valutazione delle riserve formulate, ha rilevato che:

8.1 l'ammontare quantificato dall'appaltatore nel Registro di Contabilità, in concomitanza delle sottoscrizioni del 30.03.2007, è pari a € 170.352,46, ovverosia il 52,18% dell'importo contrattuale,

8.2 dall'esame delle riserve si giunge a definire:

Riserva n°1: che la dichiarata mancata contabilizzazione di € 9.090,96, riconducibile a danni di forza maggiore attesa dal marzo 2004, è inserita nella contabilità a stato finale come si evince dal Libretto delle Misure, n° d'ordine 272 e 273, voce di misura "laboratorio e deposito" e pertanto la richiesta di pagamento avanzata dall'impresa deve considerarsi già esaudita;

Riserva n° 2: che la fornitura e posa in opera dell'impianto di potabilizzazione posto in opera dall'appaltatore non è conforme ad alcuna previsione contrattuale, è tale da impedirne la contabilizzazione, discende da una variazione autonomamente introdotta dall'appaltatore non disposta dal direttore dei lavori né approvata dalla stazione appaltante;

Riserva n° 3: che l'opera realizzata con riferimento all'art. D.9000.0000.01, ascrivibile all'impianto di depurazione, non è conforme alle previsioni contrattuali, è tale da impedirne la contabilizzazione diretta del direttore dei lavori, discende da una variazione autonomamente introdotta dall'appaltatore non disposta dal direttore dei lavori né approvata dalla stazione appaltante;

Riserva n° 4: che la mancata contabilizzazione di € 1.560,00 riconducibile alle lavorazioni, non previste in contratto, di chiusura dei collettori degli impianti idrici e di riscaldamento discende da

un'aggiunta autonomamente introdotta dall'appaltatore non disposta dal direttore dei lavori né approvata dalla stazione appaltante;

Riserva n° 5: che la mancata contabilizzazione di € 406,78 per maggiori quantità delle pavimentazioni esterne (art. D.1300.1110.02) discende da un'aggiunta autonomamente introdotta dall'appaltatore con la sola finalità di contenere i tagli e/o gli sfridi, non disposta dal direttore dei lavori né approvata dalla stazione appaltante;

Riserva n° 6: che la mancata contabilizzazione di € 1.427,30 riconducibile alle lavorazioni non previste in contratto, di controsoffittatura discende da un'aggiunta autonomamente introdotta dall'appaltatore non disposta dal direttore dei lavori né approvata dalla stazione appaltante;

Riserva n° 7: che la mancata contabilizzazione di € 2.157,27 per maggiori quantità di pareti in cartongesso (art. D.1110.2000.01) discende da un'aggiunta autonomamente introdotta dall'appaltatore non disposta dal direttore dei lavori né approvata dalla stazione appaltante;

Riserva n° 8: che la mancata contabilizzazione di € 2.720,98 per maggiori quantità di tinteggiature (art. D.1240.1040.02) discende da un'aggiunta autonomamente introdotta dall'appaltatore non disposta dal direttore dei lavori né approvata dalla stazione appaltante;

Riserva n° 9: che la richiesta di risarcimento danni per protrazione dei termini di esecuzione, per un totale di € 85.004,63, appare intempestiva ed infondata soprattutto se rapportata all'effettivo andamento del cantiere. L'appaltatore sembra attivare una procedura per il riconoscimento di una onerosità intervenuta riconducibile a circostanze eccezionali e/o non comprese nel normale rischio d'impresa. L'appaltatore, in corso d'opera, non ha denunciato manchevolezze della stazione appaltante per imprevidenze, errori di progettazione o difetto negli atti di cooperazione. Appare evidente un tentativo di trovare giustificazioni per la disapplicazione delle penali per ritardata ultimazione determinate dal direttore dei lavori. La dilatazione dei tempi di esecuzione e la conseguente maggiore onerosità denunciata dall'appaltatore viene posta in correlazione con uno sviluppo del cantiere che, secondo l'impresa, risulterebbe condizionato da ritardi imputati ai tempi della perizia n° 1, dalla indisponibilità della fornitura di energia elettrica, da lavori eseguiti da altre ditte e dall'assenza di elaborati adeguati. L'assenza agli atti di tempestive istanze dell'appaltatore e/o la mancata proposizione di riserve tra gli elaborati contabili predisposti in corso d'opera, di per sé comporta la decadenza dal diritto ad un qualsivoglia maggiore compenso o indennizzo riconducibile al prolungamento rispetto al termine negozialmente convenuto. Nell'esplicazione della riserva, l'impresa fissa nel 15% annuo il maggior costo di spese generali indebitamente sostenute giungendo a definire l'onere dell'indennizzo con delle

modalità originali e prive di valore giuridico-contrattuale. L'impresa fissa in due anni il prolungamento dei termini; giunge a definire un presupposto fuorviante e artificioso, non allineato all'effettivo andamento dei lavori e non allineato alla realtà dei fatti come riscontrabile dalla documentazione in atti meglio identificabile con gli ordini di servizio che il direttore dei lavori ha emesso in corso d'opera. E' indispensabile ricordare che il ritardo rispetto al termine di esecuzione, che dalla contabilità finale risulta essere pari a 584 giorni, può commisurarsi ai due anni che l'impresa fissa nella definizione del maggior costo di spese generali indebitamente sostenute.

Riserva n° 10: che le richieste riconducibili alla voce perizie suppletive e di variante della Relazione del Direttore lavori sul Conto Finale e i ragionamenti relativi all'andamento del cantiere non risultano quantificate in termini economici, appaiono infondate ed intempestive, non possiedono i connotati normativi per l'esame e devono essere rigettate in toto;

Riserva n° 11: che le richieste riconducibili alla voce andamento dei lavori della Relazione del Direttore lavori sul Conto Finale e considerazioni su carenze progettuali non quantificate in termini economici, appaiono infondate ed intempestive, non possiedono i connotati normativi per l'esame e devono essere rigettate in toto;

Riserva n° 12: che le contestazioni sulle trattenute per detrazioni presenti nel conto finale non risultano univocamente quantificate.

9. richiamati gli articoli 239 e 240, del D.lgs. n° 163 del 12.04.2006, gli articoli 164 e 165 nonché gli articoli 196, 197, 198 e 199 del D.P.R. n° 554 del 21/12/1999 e nel rispetto del Codice Civile, il Responsabile del Settore delle attività Tecniche ed OO.PP. dell'ASL Carbonia, esaminati gli atti relativi all'appalto di cui trattasi, valutate le considerazioni del direttore dei lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, procedendo all'esame della proposta di transazione formulata dall'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. – CODIGEST S.p.A. di Milano, previa audizione della medesima, è pervenuto alla seguente risoluzione:


9.a) considerata la contabilizzazione presente nel Libretto delle Misure, n° d'ordine 272 e 273, nessuna ulteriore somma deve essere riconosciuta all'appaltatore in riferimento alle richieste riconducibili a danni di forza maggiore,

9.b) considerata la funzionalità e l'efficienza dell'impianto di potabilizzazione, come da certificazione terza del Servizio Igiene degli Alimenti dell'ASL Carbonia, pur riscontrando caratteristiche dello stesso discendenti da autonome valutazioni dell'esecutore, non disposte dal direttore dei lavori né approvate dalla stazione appaltante, accoglie la proposta di rinunciare ad



ogni azione volta a rimuovere l'impianto e a ripristinare lo stato dei luoghi. Stante la suddetta funzionalità ed efficienza dell'impianto e l'interesse prioritario ed irrinunciabile della stazione appaltante a disporre della struttura, peraltro in uso poiché accreditata all'esercizio delle prestazioni sanitarie d'istituto dell'ASL Carbonia, concorda sulla possibilità di prendere in carico l'impianto che di seguito viene descritto:

- Impianto di trattamento delle acque provenienti dalla rete di distribuzione del Consorzio di Bonifica del Cixerri approvvigionata dal bacino di Punta Gennarta, progettato per garantire standard qualitativi di una produzione oraria d'acqua pari a 5 mc/h. Gli stadi costituenti l'impianto possono sinteticamente descriversi in:
 1. allaccio al punto di prelievo della rete del Consorzio di Bonifica con tubo PEAD Φ 42 mm con inserimento del riduttore di pressione;
 2. stadio di filtrazione a mezzo di filtro meccanico atto ad intercettare le impurità grossolane;
 3. stadio di chiarificazione a mezzo di filtro in pressione multistrato, contenente sabbie quarzifere a granulometria decrescente ed uno strato di antracite adatto a trattenere impurità con granulometria fino a 5 micron con o senza ausilio di flocculanti, dotato di centralina elettronica per il filtraggio dell'acqua in ingresso ed il periodico contro lavaggio dello stesso serbatoio chiarificatore;
 4. stadio di ossidazione e disinfezione chimica sull'acqua in uscita dal chiarificatore tramite una pompa dosatrice interfacciata ad un contatore volumetrico lancia impulsi che consente di immettere dell'ipoclorito di sodio al 13% dosato in modo automatico;
 5. stadio di accumulo acqua clorata nel serbatoio prefabbricato in cls vibrocompresso interrato, della capacità di 10 mc.;
 6. stadio di disinfezione – dechlorazione consistente in un sistema di autoclave per il prelievo dell'acqua dal serbatoio al momento della richiesta da parte dell'utenza, e invio della stessa , attraverso un filtro dechloratore-chiarificatore a letto misto, automatico con comando a timer elettronico, in grado di eliminare dall'acqua le impurità in sospensione ed i composti della clorazione, rendendo l'acqua limpida, dechlorata, inodore e insapore;
 7. stadio di distribuzione tramite un sistema di pressurizzazione e rilancio che garantisce la distribuzione agli utilizzi, attraverso una tubazione interrata in PEAD Φ 42-32-20 mm per uso potabile, nei collettori complanari dell'immobile e quindi nella rete di distribuzione interna.




- Tutta la sezione impiantistica di trattamento, accumulo e distribuzione, trova alloggiamento in un'area dedicata, recintata e coperta.

Per l'impianto di potabilizzazione come sopra descritto, si concorda sulla possibilità per l'ASL Carbonia di prendere in carico il suddetto e di riconoscere, a credito dell'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. CODIGEST S.p.A., l'importo onnicomprensivo di € 18.472,50, al netto del ribasso di aggiudicazione, pari a quanto stabilito agli art. D.9400.0000.01 e D.9500.0000.01 del contratto per il soddisfacimento del bisogno idrico della realizzazione,

9.c) considerata la funzionalità e l'efficienza dell'impianto di depurazione, come da certificazione terza della Provincia di Carbonia Iglesias, pur riscontrando caratteristiche dello stesso discendenti da autonome valutazioni dell'esecutore, non disposte dal direttore dei lavori né approvate dalla stazione appaltante, accoglie la proposta di rinunciare ad ogni azione volta a rimuovere l'impianto e a ripristinare lo stato dei luoghi. Stante la suddetta funzionalità ed efficienza dell'impianto e l'interesse prioritario ed irrinunciabile della stazione appaltante a disporre della struttura, peraltro in uso poiché accreditata all'esercizio delle prestazioni sanitarie d'istituto dell'ASL Carbonia, concorda sulla possibilità di prendere in carico l'impianto che di seguito viene descritto:

- Impianto di trattamento per scarichi fognari del tipo ad ossidazione totale, della potenzialità di 70 abitanti equivalenti, realizzato con appositi prefabbricati comprendenti:
 1. Pozzetto di confluenza in calcestruzzo armato di dimensioni cm. 120x120x80;
 2. Pozzetto di grigliatura di dimensioni di cm. 85x65x60;
 3. Pozzetto di sollevamento in calcestruzzo armato di dimensioni cm. 120x120x80 dotato di pompa sommersa;
 4. Vasca di sgrassaggio e sedimentazione del tipo a tripla camera delle dimensioni di Φ cm. 191x H=210
 5. Vasca cilindrica in calcestruzzo armato di dimensioni di Φ 244 cm x H. 260 cm., con internamente il gruppo di aerazione idraulica;
 6. Vasca di filtrazione o eventuale sterilizzazione delle dimensioni di Φ 106 cm x H. 160;
 7. Pozzetto di controllo e prelievo;
 8. Dispositivi elettromeccanici necessari al funzionamento dell'impianto;
 9. Quadro elettrico di comando e programmazione degli interventi sulle apparecchiature.

Per l'impianto di depurazione come sopra descritto, si concorda sulla possibilità per l'ASL Carbonia di prendere in carico il suddetto e di riconoscere, a credito dell'A.T.I. ARCOVENT S.r.l.



CODIGEST S.p.A., l'importo onnicomprensivo di € 21.121,00, al netto del ribasso di aggiudicazione, pari a quanto stabilito all'art. D.9000.0000.01 del contratto per il soddisfacimento del bisogno depurativo connesso con la realizzazione.

9.d) considerata la funzionalità e l'efficienza della lavorazione riconducibile alla chiusura dei collettori degli impianti idrici e di riscaldamento peraltro da eseguirsi prima dell'attivazione della realizzazione a onere e cura dell'ASL Carbonia, pur discendenti da autonome valutazioni dell'esecutore, non disposte dal direttore dei lavori né approvate dalla stazione appaltante, accoglie la proposta di rinunciare ad ogni azione volta a rimuovere la stessa e a ripristinare lo stato dei luoghi. Stante la suddetta funzionalità ed efficienza della lavorazione e l'interesse prioritario ed irrinunciabile della stazione appaltante a disporre della struttura, peraltro in uso poiché accreditata all'esercizio delle prestazioni sanitarie d'istituto dell'ASL Carbonia, concorda sulla possibilità di prendere in carico la lavorazione e di riconoscere a credito dell'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. CODIGEST S.p.A. l'importo onnicomprensivo di € 1.560,00, al netto del ribasso di aggiudicazione,

9.e) considerata l'inefficacia e l'improduttività delle aggiunte alle quantità di pavimentazioni esterne, non disposte dal direttore dei lavori né approvate dalla stazione appaltante, nessuna ulteriore somma deve essere riconosciuta all'appaltatore,

9.f) considerata la funzionalità e l'efficienza della lavorazione riconducibile alla realizzazione dei controsoffitti peraltro da eseguirsi prima dell'attivazione della realizzazione a onere e cura dell'ASL Carbonia, pur discendenti da autonome valutazioni dell'esecutore, non disposte dal direttore dei lavori né approvate dalla stazione appaltante, accoglie la proposta di rinunciare ad ogni azione volta a rimuovere la stessa e a ripristinare lo stato dei luoghi. Stante la suddetta funzionalità ed efficienza della lavorazione e l'interesse prioritario ed irrinunciabile della stazione appaltante a disporre della struttura, peraltro in uso poiché accreditata all'esercizio delle prestazioni sanitarie d'istituto dell'ASL Carbonia, concorda sulla possibilità di prendere in carico la lavorazione e di riconoscere a credito dell'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. CODIGEST S.p.A. l'importo onnicomprensivo di € 1.427,30, al netto del ribasso di aggiudicazione,

9.g) considerata la funzionalità e l'efficienza della lavorazione riconducibile alla realizzazione di pareti in cartongesso peraltro da eseguirsi prima dell'attivazione della realizzazione a onere e cura dell'ASL Carbonia, pur discendenti da autonome valutazioni dell'esecutore, non disposte dal direttore dei lavori né approvate dalla stazione appaltante, accoglie la proposta di rinunciare ad ogni azione volta a rimuovere la stessa e a ripristinare lo stato dei luoghi. Stante la suddetta

funzionalità ed efficienza della lavorazione e l'interesse prioritario ed irrinunciabile della stazione appaltante a disporre della struttura, peraltro in uso poiché accreditata all'esercizio delle prestazioni sanitarie d'istituto dell'ASL Carbonia, concorda sulla possibilità di prendere in carico la lavorazione e di riconoscere a credito dell'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. CODIGEST S.p.A. l'importo onnicomprensivo di € 2.157,27, al netto del ribasso di aggiudicazione,

9.h) considerato che i maggiori oneri riconducibili alle maggiori tinteggiature, apprezzate dall'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. CODIGEST S.p.A. pari a 2.720,98, sono riconducibili a rimesse in pristino ordinate dalla direzione lavori per porre rimedio a inefficienze e/o a mancata conservazione dell'opera realizzata prima della chiusura delle operazioni di collaudo, nessuna ulteriore somma deve essere riconosciuta all'appaltatore,

9.i) considerato che, senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, con la sola finalità di addivenire ad una chiusura transattiva tra le parti, la stazione appaltante può rinunciare all'applicazione delle penali per ritardata ultimazione in conseguenza della contestuale rinuncia da parte dell'appaltatore alla richiesta di risarcimento danni per protrazione dei termini di esecuzione di cui alla riserva n° 9 nonché per tutte le altre richieste riconducibili alla voce perizie suppletive e di variante, andamento dei lavori e trattenute indicate nel conto finale e meglio rappresentate alle riserve n° 10, 11 e 12;

10. che le parti in epigrafe indicate ritengono opportuno definire l'insorta questione

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse e Considerazioni

Le Premesse e le Considerazioni che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale dell'Atto di Accordo - Transazione.

Art. 2. Accordo transattivo

Le Parti, in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, rinunciano l'una nei confronti dell'altra alla proposizione di Giudizio Civile, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se a oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa al rapporto in trattazione.

Art. 3. Importo dell'Accordo - Transazione

Le parti convengono che l'importo finale di quanto spettante all'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. – CODIGEST S.p.A. a titolo di liquidazione crediti per lavori eseguiti e non contabilizzati con gli atti di contabilità del lavoro pubblico di cui al contratto d'appalto del 20.02.2004 Rep. n° 46, registrato ad Iglesias il 01.03.2004 al n° 388 mod. 3, così come espresse il 30.03.2007 in calce al Registro di Contabilità, ai fini della liquidazione della somma

onnicomprensiva quantificata in Euro 58.957,34 (cinquantottomilanovecentocinquantasette/34), oltre I.V.A. di legge e previa acquisizione del DURC, importo che l'Azienda a definitiva tacitazione di ogni pretesa dell'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. – CODIGEST S.p.A., provvederà a liquidare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 4. Rinuncia a rivalse e rimborsi spese

Ogni eventuale Giudizio pendente, sarà abbandonato con rinuncia agli atti e alle domande da entrambe le Parti.

Art. 5. Definitiva risoluzione delle divergenze

Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi all'argomento e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 cod. civ.

Art. 6.

È inteso che il presente Accordo - Transazione riguarda esclusivamente i diritti e le pretese o le responsabilità, o le quote di responsabilità, di ciascuna delle Parti, senza che l'Accordo - Transazione stessa, e i relativi effetti, possano in alcun modo e per alcuna parte riguardare o estendersi ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili o comunque coobbligati a qualsiasi titolo.

Di conseguenza, verso tali altri soggetti che, autonomamente o in concorso con una delle Parti avessero posto in essere atti azionati o azionabili dall'altra Parte, restano intatti e impregiudicati i diritti, le pretese e le azioni di tale altra Parte, escludendosi espressamente che detti altri soggetti possano profittare dell'Accordo - Transazione ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ.

Art. 7. Elezione di domicilio

Ai fini dell'Accordo - Transazione, le parti eleggono domicilio come segue:

- all'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. – CODIGEST S.p.A.: nella sede legale in _____, via _____;

- Azienda Sanitaria Locale n° 7: nella sede legale in via Dalmazia 83 - 09013 - Carbonia.

Art. 8.Registrazione

L'Accordo - Transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Fatto in Carbonia in triplice copia il giorno _____

A.T.I. ARCOVENT S.r.l. – CODIGEST S.p.A.

Il Legale Rappresentante

(_____)

AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7

Il Direttore Generale

(_____)